

COMUNE DI SAN NICOLÒ D'ARCIDANO – PROVINCIA DI ORISTANO

Pareri espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000: Delibera C.C. n. 12 in data 30.06.2025.

OGGETTO: Tari 2025. Approvazione tariffe e determinazione scadenza rate

Per la regolarità tecnica e contabile, si esprime parere: favorevole.

La Responsabile del Servizio Finanziario
Dott.ssa Luisella Orrù

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Sindaco
Davide Fanari

Il Presidente
Guido Murtas

Il Segretario
Dott. Franco Famà

Certifico che la presente deliberazione trovasi in corso di pubblicazione ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 267/2000, per quindici giorni con decorrenza dal 07.07.2025 al 22.07.2025.

San Nicolò d'Arcidano, 07.07.2025.

Il dipendente incaricato

Certifico che la presente delibera è copia conforme all'originale.

San Nicolò d'Arcidano,

L'impiegato incaricato



Comune di San Nicolò D'Arcidano
Provincia di Oristano

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 12 del 30.06.2025	OGGETTO: Tari 2025. Approvazione tariffe e determinazione scadenza rate
-------------------------	-------------------------------------------------------------------------

L'anno duemilaventicinque, il giorno trenta del mese di giugno con inizio alle ore 19,00 nella sala consiliare del Municipio, in prima convocazione in seduta straordinaria, comunicata ai Consiglieri a norma di regolamento, risultano all'appello i Signori:

	PRESENTI	ASSENTI
Fanari Davide	X	
Cera Emanuele		X
Zedda Danilo	X	
Murtas Guido	X	
Atzori Marco	X	
Pili Viviana	X	
Altea Michela	X	
Murtas Bruno	X	
Montisci Matteo	X	
Soro Franca	X	
Vinci Tiziano		X
Medda Daniela Eleonora	X	
Pala Maria Rosanna		X

Presiede l'assemblea il Presidente Guido Murtas

Partecipa alla seduta il Segretario dott. Franco Famà.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019 n. 160, Legge di Bilancio 2020, ha stabilito che, a decorrere dall'anno 2020, l'Imposta Unica comunale (IUC), di cui all'art. 1 comma 639, della legge n. 147/2013 è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI).

Premesso altresì che l'articolo 1, commi da 639 a 703 della legge 27 dicembre 2013, n.147 ha previsto l'istituzione, dal 1° gennaio 2014, della nuova TARI, la tassa sui rifiuti sostitutiva dei precedenti prelievi applicati sino al 2013 a copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti (ex TARES).

Richiamato il comma 683 dell'art. 1 della L. 147/2013 sopra citata, in base al quale il Consiglio Comunale deve approvare le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio Comunale o da altra autorità competente.

Visto il comma 527, dell'art. 1, della L. 205/2017, che ha attribuito all'Autorità di Regolazione per l'Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga».

Richiamati i seguenti provvedimenti dell'Autorità di Regolazione per l'Energia, Reti e Ambiente (ARERA):

- la deliberazione n. 443/2019/R/rif (poi integrata da talune semplificazioni procedurali dettagliate nella deliberazione 57/2020/R/rif), con cui è stato adottato il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR) recante i “criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021”, introducendo una regolazione per l'aggiornamento delle entrate tariffarie di riferimento, basata su criteri di riconoscimento dei costi efficienti;
- i chiarimenti applicativi forniti da ARERA con la determinazione n. 2/DRIF/2020, con cui sono stati forniti ulteriori chiarimenti in merito alla predisposizione del PEF;
- la deliberazione n. 444/2019/R/RIF recante “Disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati”.

Dato atto che con successive deliberazioni:

- n. 363/2021/R/RIF del 3.08.2021, Arera ha approvato il nuovo “Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2)” per il secondo periodo regolatorio 2022-2025, recante le disposizioni aventi ad oggetto la determinazione delle entrate tariffarie per l'erogazione del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, ovvero dei singoli servizi che lo compongono, per il primo periodo regolatorio che trova applicazione per le annualità 2022, 2023, 2024 e 2025;
- n. 2/DRIF/2021 del 4.11.2021 “Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con deliberazione 363/2021/R/RIF (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025”, Arera ha approvato i documenti necessari per l'approvazione del PEF Tari 2022-2025 e le modalità operative per la loro trasmissione;
- n. 15/2022/R/RIF del 18.01.2022, Arera ha emanato – all'articolo 1 - il Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani, ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono (TQRIF) – Allegato A.

Visti gli altri atti adottati dall'Autorità per l'energia elettrica, il gas e i rifiuti, ed in particolare:

- la delibera 3 agosto 2023, n. 389/2023/R/rif riguardante l'aggiornamento biennale (2024-2025) del metodo tariffario rifiuti (MTR-2);
- la delibera 24 ottobre 2023, n. 487/2023/R/rif, inerente alla valorizzazione dei parametri alla base del calcolo dei costi d'uso del capitale, in attuazione della deliberazione dell'Autorità 389/2023/R/rif, di aggiornamento biennale (2024-2025) del metodo tariffario rifiuti (MTR-2);
- la determinazione 6 novembre 2023, n. 1/DTAC/2023, con la quale si approvano gli schemi tipo degli atti costituenti l'aggiornamento della proposta tariffaria per il biennio 2024-2025 e le modalità operative per la relativa trasmissione all'autorità, nonché si

forniscono chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti, ai sensi delle deliberazioni 363/2021/R/RIF e 389/R/RIF.

Visto l'art. 8 del DPR 158/1999 che prescrive la determinazione della tariffa sui rifiuti in base all'approvazione del piano economico finanziario come disciplinato dall'articolo medesimo.

Rilevato che, ai sensi dell'articolo 2 della delibera Arera n. 57/2020, l'Autorità procederà a verificare la coerenza regolatoria della documentazione e dei dati trasmessi.

Verificato che ai sensi dell'art. 4 della delibera Arera n. 443/2019, la determinazione delle entrate tariffarie avviene sulla base di dati certi, verificabili e desumibili da fonti contabili obbligatorie.

Visto l'art. 3, comma 5-quinquies, del D.L. 30.12.2021, n. 228, convertito nella legge di conversione 25 febbraio 2022, n. 15, il quale prevede che: “a decorrere dall'anno 2022, i Comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge n. 147/2013, “possono” approvare i PEF, le tariffe e i regolamenti Tari e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno. Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla Tari o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile”.

Dato atto che la Legge n. 69 del 9 maggio 2025, di conversione del D.L. 25/2025 (testo coordinato), ha previsto l'aggiunta dell'art. 10-ter, che differisce al 30 giugno 2025 il termine per l'approvazione dei piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, delle tariffe e dei regolamenti della Tari.

Vista la C.C. n. 19 del 19.07.2024 avente ad oggetto “PEF Tassa rifiuti 2022-2025. Aggiornamento biennale 2024-2025”, con la quale si è approvato l'aggiornamento biennale 2024-2025 del Piano Economico Finanziario 2022-2025 e relativi allegati secondo la delibera Arera n. 363/2021/R/RIF (Metodo MTR-2 Arera), predisposto dalla società Labelab s.r.l. di Bologna, alla quale è stato affidato il servizio di assistenza tecnico-economica per la validazione e supporto adempimenti in attuazione delle disposizioni Arera.

Dato atto che:

- alle tariffe approvate dal comune va applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.lgs. n. 504/1992;
- l'art. 38-bis del D.L. 124/2019 stabilisce: “A decorrere dal 1° gennaio 2020, salvo diversa deliberazione da parte della Provincia o della Città metropolitana,, la misura del TEFA è fissata al 5%”.

Visto l'art. 2 della legge n. 60 del 17 maggio 2022 (c.d. legge “SalvaMare) che prevede ai commi seguenti:

- comma 6 - definizione di rifiuti urbani “i rifiuti accidentalmente pescati nonché quelli volontariamente raccolti, anche attraverso campagne di pulizia, in mare, nei laghi, nei fiumi e nelle lagune”;
- comma 7 - prevede che al fine di distribuire sull'intera collettività nazionale i relativi oneri, i costi di gestione dei rifiuti di cui al punto precedente, devono essere coperti con una specifica componente che si aggiunge alla tari;

- comma 8 - domanda ad Arera la definizione della predetta componente e relative istruzioni.

Preso atto che Arera con delibera n. 386/2023/R/rif del 3 agosto 2023 ha istituito le seguenti due componenti perequative con obbligo di aggiunta al corrispettivo dovuto per la Tari:

- UR1a destinata alla copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti, anche attraverso campagne di pulizia, in mare, nei laghi, nei fiumi e nelle lagune;
- UR2a destinata alla copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi.

Dato atto che le due componenti perequative sopra richiamate sono obbligatorie per legge e sono aggiunte negli avvisi di pagamento Tari su tutte le utenze:

- la componente UR1a prevista nella misura di 0,10 euro per utenza per anno;
- la componente UR2a prevista nella misura di 1,50 euro per utenza per anno;
- le due componenti quali oneri perequativi non rientrano nel computo dei costi del PEF e delle tariffe, ma sono aggiunti, separatamente, nell'avviso di pagamento, facenti parte del costo complessivo del dovuto a titolo di Tari per l'annualità d'imposta.

Dato atto che secondo quanto previsto dalla normativa Arera sopra richiamata, i comuni sono tenuti ad anticipare gli importi di cui alle componenti perequative succitate, riversando le somme dovute a CSEA-Cassa per i servizi energetici e ambientali, entro il 15 marzo dell'anno successivo, indipendentemente dalla circostanza che tali importi siano poi realmente riscossi.

Vista la deliberazione Arera n. 133/2025/R/Rif che, a far data dal 1° gennaio 2025, ha introdotto la seguente componente perequativa unitaria da applicare a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani in aggiunta al corrispettivo dovuto per la Tari ed in particolare:

- la componente UR3a, per la copertura delle agevolazioni riconosciute ai beneficiari di "bonus sociale per i rifiuti", pari ad € 6,00 per utenza per anno.

Il "bonus sociale" di cui sopra è riconosciuto a decorrere dal 1° gennaio 2025 e sarà l'Inps a fornire ai Comuni i dati relativi agli Isee validi per l'individuazione dei beneficiari.

Vista altresì la Consultazione n. 240/2025/R/Rif del 10.06.2025, con la quale Arera, nell'ambito del procedimento avviato con deliberazione n. 133/2025/R/Rif, illustra i primi orientamenti in materia di riconoscimento del "bonus sociale rifiuti" in attuazione di quanto disposto dall'art. 57 bis del D.L. 124/2019 e dal successivo DPCM 21.01.2025, n. 24.

Preso atto che è stata redatta la proposta di adozione delle tariffe Tari 2025, per le utenze domestiche e non domestiche, determinate sulla base del Piano Economico Finanziario per il biennio 2024-2025 approvato con C.C. n. 19 del 19.07.2024, in conformità a quanto stabilito dalle normative in materia e nel rispetto delle direttive dell'Autorità.

Tenuto conto che le tariffe entrano in vigore l'1.01.2025, in virtù di quanto previsto dalle suddette disposizioni normative.

Preso atto che, a decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360.

Ritenuto pertanto di procedere all'approvazione delle tariffe Tari 2025, così come nell'allegato alla presente che forma parte integrante e sostanziale del presente deliberato.

Di stabilire, in merito alla fissazione delle scadenze delle rate, tenuto conto della necessità di salvaguardare gli equilibri di bilancio e al fine di assicurare un incasso del "ruolo" di almeno il 50% entro l'anno 2025, le seguenti scadenze per il versamento della Tari 2025:

- a) 31.10.2025 (prima rata);
 - b) 29.11.2025 (seconda rata);
 - c) 31.12.2025 (terza rata);
 - d) 31.01.2026 (quarta rata);
 - e) 28.02.2026 (quinta rata);
- rata unica il 31.10.2025.

Acquisito il parere favorevole del Revisore dei Conti Dott.ssa Maria Carla Manca, prot. n.5423 del 27.06.2025.

Acquisito il parere favorevole sulla regolarità tecnica e contabile della Responsabile del Servizio Finanziario;

Unanime.

DELIBERA

Di ratificare la deliberazione della Giunta Comunale n. 76 del 28.05.2025 avente ad oggetto: "Quarta variazione al bilancio di previsione 2025-2027".

Di dare atto che a seguito della presente variazione permangono gli equilibri di bilancio di cui agli artt. 162, comma 6 e 193, comma 1, del d.lgs. 267/2000 nonché gli equilibri inerenti i vincoli di finanza pubblica.

All'unanimità, di dichiarare la presente deliberazione **immediatamente esecutiva**.